



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO

Il Comune di Siderno con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 152 del 3 settembre 2014 ha approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente e, quindi, intende procedere alla costituzione di un elenco di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al d.lgs. n. 163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo Codice.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.

I professionisti interessati potranno richiedere l'iscrizione in max 2 (due) sezioni, con obbligo di indicare una o più materie specifiche (es. urbanistica, edilizia, appalti e contratti pubblici, pubblico impiego, diritto commerciale, diritto fallimentare, ecc.) in cui siano specializzati, documentando adeguatamente, con le modalità di seguito indicate, tale specializzazione.

1) REQUISITI RICHIESTI

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

- prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori.
 - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Siderno.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

2) ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori , ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - Codice Fiscale e Partita IVA;
- b) Curriculum Vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Siderno o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato ;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione ;
- e) l'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio .
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato , nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

3) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente ;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della C.S. n. 240/2013 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

4) CORRISPETTIVO - ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE - CONTRATTO DI PATROCINIO

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 40% (di seguito indicato quale misura tariffaria minima):

- 1) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 50%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- 2) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 40% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- 3) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, ridotta del 30%, in caso di esito pienamente favorevole.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui sopra.

E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento.

Il responsabile del Settore Affari Legali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella.

Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A. AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

- a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B. AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

- a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
- b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C. SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio.

Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50% dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

5) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I liberi professionisti che intendono candidarsi dovranno presentare domanda, conformemente allo schema allegato al presente avviso. La domanda, corredata dal curriculum professionale in formato europeo, dovrà essere redatta in carta semplice ed essere datata e sottoscritta dal professionista con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

In sede di prima formazione dell'elenco, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 29/10/2014**, con le seguenti modalità:

- all'Ufficio Protocollo del Comune di Siderno;
- mediante posta certificata alla casella PEC comune.siderno@asmepec.it **(VALE L'ORA DI INVIO)**

Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

L'Ufficio provvederà all'esame delle domande di iscrizione come sopra pervenute ed all'iscrizione nell'elenco della sezione prescelta con l'indicazione delle specializzazioni dichiarate e documentate dagli interessati e dell'eventuale iscrizione all'albo speciale degli avvocati per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre magistrature superiori.

La posizione dei professionisti in elenco rispetterà l'ordine alfabetico. L'elenco così formato verrà aggiornato almeno annualmente sulla base delle richieste nel contempo pervenute.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, agli iscritti di confermare le dichiarazioni rese in sede di prima iscrizione. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di procedere in qualsiasi momento, ex art. 71 del DPR 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Dr. Sergio Sciglitano, al seguente indirizzo:

Comune di Siderno
Piazza V. Veneto
Settore 1° - AA.GG. - P.I. - Servizi alla Persona - SUAP
89048 SIDERNO (RC)

Tel. 0964/345111
PEC - comune.siderno@asmepec.it

Il Responsabile del 1° Settore
f.to Dr. Sergio SCIGLITANO